

DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

ANNALI
DEL
SEMINARIO GIURIDICO
(AUPA)

VOLUME LXVIII
(2025)

Estratto



G. Giappichelli Editore

DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

ANNALI
DEL
SEMINARIO GIURIDICO
(AUPA)

VOLUME LXVIII
(2025)



G. Giappichelli Editore

© Copyright 2025 - G. GIAPPICHELLI EDITORE - TORINO

VIA PO, 21 - TEL. 011-81.53.111

<http://www.giappichelli.it>

ISBN/EAN 979-12-211-1782-0

ISBN/EAN 979-12-211-6548-7 (ebook)

ISSN 1972-8441

I contributi proposti per la pubblicazione vanno inviati, muniti di abstract in lingua inglese e parole chiave, al Direttore Responsabile via e-mail all'indirizzo: direttoreaupa@unipa.it.

La pubblicazione è subordinata alla procedura di revisione (peer review) secondo il sistema del double-blind. Ciò nel rispetto del linee-guida delineate dal "*Committee on Publication Ethics*" per la pubblicazione di lavori scientifici e in adesione al comune indirizzo delle Riviste romanistiche italiane (AG, RISG, AUPA, BIDR, SDHI, IVRA, Index, Roma e America, IAH, Quaderni Lupiensis di Storia e Diritto, Diritto@storia, TSDP), assunto in seguito alle indicazioni del gruppo di lavoro promosso dal Consorzio interuniversitario Gérard Boulvert e a conseguenti delibere del CUN e del CNR.

Autori e Revisori sono tenuti a seguire le indicazioni contenute nel Codice etico della Rivista, consultabile sul sito <https://www.annalisediminariogiuridicoaupa.it>.

Stampa: Stampatre s.r.l. - Torino

Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941, n. 633.

Le fotocopie effettuate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale o comunque per uso diverso da quello personale possono essere effettuate a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da CLEARedi, Centro Licenze e Autorizzazioni per le Riproduzioni Editoriali, Corso di Porta Romana 108, 20122 Milano, e-mail autorizzazioni@clearedi.org e sito web www.clearedi.org.

ANNALI DEL SEMINARIO GIURIDICO

(AUPA)

DIRETTORE RESPONSABILE

Giuseppe Falcone

COMITATO SCIENTIFICO

Christian Baldus	Heidelberg
Emmanuelle Chevreau	Paris
Tiziana Chiusi	Saarbrücken
Jean-Pierre Coriat	Paris
Lucio De Giovanni	Napoli
Oliviero Diliberto	Roma
Carla Masi Doria	Napoli
Ferdinando Mazzeola	Palermo
Javier Paricio	Madrid
Beatrice Pasciuta	Palermo
Salvatore Puliatti	Parma
Gianfranco Purpura	Palermo
Bernardo Santalucia	Firenze
Emanuele Stolfi	Siena
Bernard Stolte	Groningen
Mario Varvaro	Palermo
Laurens Winkel	Rotterdam

COMITATO DI REDAZIONE

Giacomo D'Angelo, Monica De Simone, Giuseppe Romano
Salvatore Sciortino, Francesca Terranova

Via Maqueda, 172 - 90134 Palermo - e-mail: direttoreaup@unipa.it

La lettera del Ministero della Pubblica Istruzione che approvò il regolamento del Seminario Giuridico dell'Università di Palermo porta la data del 10 marzo 1906; il discorso inaugurale del preside prof. Alfredo Rocco – rivolto ai «carissimi giovani», studenti e studiosi della Facoltà di Giurisprudenza – fu tenuto nel marzo 1909. A norma di regolamento il Seminario era articolato in quattro sezioni (discipline storico-giuridiche, diritto pubblico, diritto privato, scienze sociali), e aveva il «fine di promuovere ricerche per parte degli studenti e laureati ... che intendessero perfezionarsi in alcuna fra le scienze professate nella Facoltà, e addestrarsi nella conoscenza dei metodi di ricerca e dell'uso delle fonti». Nel corso degli anni il Seminario andò perdendo talune delle funzioni indicate nel regolamento, fu sempre più istituto di ricerca scientifica e meno palestra di addestramento professionale dei giovani, e in punto di fatto si andò specializzando (certo per impulso di Salvatore Riccobono, divenutone presto direttore) quale centro di studi storico-giuridici. Divenne poi (dai tempi almeno della seconda guerra mondiale), in buona sostanza, Istituto di Diritto Romano.

Qualche anno dopo la sua istituzione, nel 1912, il Seminario Giuridico esprime una rivista propria: gli 'Annali del Seminario Giuridico dell'Università di Palermo'. A fondarla – e dirigerla fin quando insegnò a Palermo (1932) – fu in realtà Salvatore Riccobono. In piena aderenza agli scopi e alla struttura del Seminario la rivista ospitò per anni scritti di studiosi di tutte le discipline insegnate nella Facoltà giuridica palermitana.

È naturale però che, col passare degli anni, sui contenuti degli 'Annali' si riflettessero in qualche modo le vicende dell'istituzione di cui erano espressione; sicché divennero, definitivamente intorno agli anni '60, una rivista storico-giuridica, in maggior misura di diritto romano.

INDICE DEL VOLUME

ARTICOLI

S. ALESSANDRÌ, Storia ed esegesi dei <i>libri ad edictum provinciale</i> di Gaio	3
F. BONIN, Note preliminari intorno ad autenticità e datazione del <i>liber singularis responsorum</i> di Ulpio Marcello	17
R. D'ALESSIO, Sfuggire alla pena. Giustizia e impunità in Aulo Gellio (N.A. 7.14)	35
G. FALCONE, Critica del testo e ricerca romanistica: fermenti di fine anni '60 e prospettive attuali	53
U. LAFFI, Il ruolo dei tribuni della plebe come inquirenti e accusatori nella persecuzione comiziale <i>de capite</i>	75
F. LAMBERTI, Questioni di giurisdizione alla luce della <i>lex Irnitana</i> : per una rilettura d'insieme	99
G. ROMANO, Celso e lo <i>ius quod sibi debeatur iudicio persequendi</i> : intorno al tema dell'azione in diritto romano	121
S. SCIORTINO, I fondamenti romanistici del difficile rapporto tra azione di regolamento di confini e azione di rivendicazione	215

NOTE

A. LAQUERRIÈRE-LACROIX, L'affaire Auxiliaris – Apollodorus. La réponse du Prince (Nov. Val. 8,1 et 8,2)	261
---	-----

VARIE

R. CARDILLI, <i>Continuo dominus in culpa erit</i> . La responsabilità per fatto degli ausiliari. <i>In memoria di Rolf Knütel</i>	277
G. ROJAS QUINTANA, Le scelte di vita di Giuseppe Branca: il diritto, le istituzioni e la politica	287

GIUSEPPE FALCONE
(Università di Palermo)

Critica del testo e ricerca romanistica: fermenti di fine anni '60 e prospettive attuali

ABSTRACT

The author, drawing inspiration from the presentations given at the 1967 conference of the Società Italiana di Storia del Diritto entitled "La critica del testo", argues that the various approaches to study that have emerged in recent decades and replaced the fallacious hypercritical approach of interpolationism have paved the way for new and fruitful research's perspectives on the sources, but cannot supplant the use of textual criticism: on the contrary, textual criticism has become more exigent because of the aforementioned new approaches and must remain an essential tool and starting point, to be cultivated with great care, for any reading of the sources. The author supports the reference to this methodological guideline with some concrete examples of textual exegesis concerning passages from Gaius' Institutions, the Digest, Justinian's Code, and the Basilica.

PAROLE-CHIAVE/KEYWORDS

Critica del testo; interpolazionismo; confronti testuali; Istituzioni di Gaio; Codici di giustiniano; Basilica. Textual criticism; interpolations; textual comparisons; Gaius' Institutes; Justinians' Codes; Basilica.

CRITICA DEL TESTO E RICERCA ROMANISTICA: FERMENTI DI FINE ANNI '60 E PROSPETTIVE ATTUALI*

1. Due brevissime precisazioni preliminari. La prima: nel mio intervento non toccherò, nemmeno *per indicem*, tutti i profili e i gangli storiografici coinvolti dal tema della critica testuale nei rapporti tra ieri e oggi cui allude il titolo, bensì compirò alcune riflessioni che – conformemente, del resto, alle indicazioni fornitemi dagli organizzatori – hanno come diretto punto di riferimento il Convegno della Società del 1967 su “*La critica del testo*” e, più specificamente, prendono spunto da alcune delle relazioni che mi sono sembrate maggiormente emblematiche anche in rapporto al crinale storico-storiografico nel quale le stesse si collocavano. La seconda: per inclinazione personale, più che indugiare in varie possibili precisazioni e cornici di natura teorica e in articolati quadri storiografici che aspirino alla completezza, imposterò il discorso soprattutto in chiave esemplificativa, con l’ausilio di alcuni concreti riscontri desunti soprattutto da recenti esperienze personali di ricerca. Del resto, non sono mancate in tempi a noi vicini apposite ed efficaci messe a punto di ampio respiro sulla teoria, sulla storia e sugli orizzonti attuali della critica testuale, alle quali può assai utilmente farsi riferimento.¹

Ciò premesso, apro queste riflessioni ricordando – anche in omaggio alla ‘comunità’ tra tutti noi storici del diritto, cui allude il titolo di questo nostro convegno – un episodio occorso ad uno dei padri fondatori della critica testuale, Cuiacio.

Il grande giurista, trovatosi di fronte ad un testo del Digesto tratto dal commento editale di Paolo (D. 43.1.2.3), nella cui parte finale si legge, senza alcuna spiegazione o esemplificazione, che esistono *interdicta* possessori *duplicia* in quanto aventi una funzione tanto di recupero quanto di acquisto del possesso (*‘Sunt interdicta duplicia tam recipiendae quam adipiscendae possessionis’*),² ne decreta drasticamente l’inammissibilità dogmatica. Per spiegare l’esistenza di un simile dettato per lui inaccettabile, Cuiacio immagina due distinti interventi succedutisi nel tempo: l’affermazione incriminata, lungi dall’appartenere a Paolo, sarebbe consistita in una glossa pregiustiniana, la quale, però, sarebbe stata aggiunta ad un diverso testo classico e precisamente al testo di Ulpiano in tema di *restitutio* di frutti che nel

* Il testo che qui si pubblica è da considerarsi sostitutivo di quello che, col medesimo titolo, è apparso nel volume *Alle origini di una comunità: storia diritto e potere. Per i sessant’anni della Società Italiana di Storia del Diritto*, a cura di I. Del Bagno, F. Fasolino, Torino 2025, 65 ss. e che, purtroppo, non ha dato conto delle integrazioni, delle modifiche e delle correzioni che avevo apportate in sede di revisione delle bozze.

¹ Penso, in particolare, al volume *Problemi e prospettive della critica testuale* (Atti Seminario Trento 2007), a cura di M. Miglietta e G. Santucci, Trento 2011; e ai contributi di F.J. ANDRÉS SANTOS, *Brevissima storia della critica interpolazionistica nelle fonti giuridiche romane*, in *Revista de Estudios Histórico-Jurídicos* 33, 2011, 65 ss.; V. GIUFFRÈ, *Interpolazioni e glosse. Una notazione sull’opera di Siro Solazzi*, in *SDHI* 79, 2013, 757 ss.; E. STOLFI, *Attorno a critica del testo e storia del pensiero giuridico. Alcune riflessioni*, in *AUPA* 62, 2019, 247 ss.; M. AVENARIUS, *Gaio e l’ascesa e il declino della critica delle interpolazioni*, in *Le Istituzioni di Gaio: avventure di un bestseller. Trasmissione, uso e trasformazione del testo*, a cura di Babusiaux, D. Mantovani, Pavia 2020, 767 ss.

² L’intero brano è trascritto *infra*, § 5.

mosaico del Digesto si trova inserito subito dopo quello di Paolo; sarebbe stato, poi, il *librarius* a spostare l'affermazione (già insiticia) dal testo di Ulpiano a quello contiguo di Paolo. Al di là dell'audacia di tale ricostruzione, quel che qui maggiormente importa è la ragione e, direi, l'atteggiamento di fondo che accompagnano questa diagnosi. Cuiacio, nella sua veemente reazione contro la sostanza del testo, addirittura scommette sulla propria dignità professionale. Ecco le sue parole: «Chi ha mai udito o chi mai ha concepito che possano darsi *interdicta* tanto *reciperandae* quanto *adipiscendae possessionis*? Non è difficile per lo studioso raccogliere tutti gli interdetti pretori. Li raccolga dunque tutti, li percorra, li esamini. Se ne avrà trovato uno che riguarda tanto il recupero quanto l'acquisto del possesso, non voglio da allora in poi che qualcuno mi presti fede quando dirò qualsiasi cosa in materia di diritto, nel quale, pure, mi esercito da così tanti anni che mi sembra di aver conseguito una *facultas et docendi et interpretandi et respondendi*».³ Nessuno studioso poté turbare, allora, l'esercizio e l'orgoglio professionali di Cuiacio. Ma molto tempo dopo, nel 1835, nella biblioteca del Palazzo imperiale di Vienna sarebbero stati scoperti alcuni frammenti delle Istituzioni di Ulpiano, i cd. *fragmenta Vindobonensia*, che affermano, esattamente come Paolo e quasi con gli stessi termini, l'esistenza di interdetti *tam adipiscendae quam reciperandae possessionis*, indicando specificamente quali erano e descrivendone la ragion d'essere.⁴ E i ritrovamenti non finirono lì! Ché altre due testimonianze, tutt'oggi poco conosciute, sarebbero affiorate nella seconda metà del XX secolo, come si vedrà più avanti (§ 5).

L'episodio acquista un evidente significato esemplare quale monito a non assumere posizioni con approccio radicale né con eccessiva sicurezza.⁵ Il che, con specifico riguardo al tema della critica testuale nella storiografia romanistica, rileva su almeno due versanti: gli atteggiamenti che possono assumersi e che si sono assunti a partire dagli anni '60 fino ad oggi verso le pratiche storiografiche precedenti e la metodologia da adottare concretamente in ciascuna operazione di valutazione dei testi.

In definitiva, si tratta – ed è anche per questo che ho voluto richiamare l'antico episodio – di quell'invito alla prudenza, su entrambi i suddetti versanti, che aveva animato l'intervento a mio avviso maggiormente 'epochemachend' (insieme con quello di Edoardo Volterra sul testo delle costituzioni imperiali) del Convegno della *Società* del '67, vale dire la relazione di Max Kaser dal titolo "*Zur Glaubwürdigkeit der römischen Rechtsquellen (über die Grenze der Interpolationenkritik)*", contenente il manifesto di un 'Konservativismus' che rappresentava una svolta rispetto all'approccio, sensibile all'interpolazionismo, in precedenza seguito dallo stesso studioso: intervento che, se costituiva una pagina programmatica già assai rilevante in sé, veniva di lì a poco amplificato, sul campo, dall'apparizione nel '71 della seconda edizione del *Römisches Privatrecht*, che il maestro tedesco riscrisse completamente alla luce del suo nuovo orientamento rispetto alla precedente edizione (del 1955) e che venne ad imporsi subito, ben al di là della produzione manualistica, come autorevole testo di riferimento e come deposito di *ius receptum* in materia di diritto privato romano.

³ J. CUIACIUS, *Observationum et emendationum libri XXVIII*, lib. IV cap. XI, ed. Prati 1836, c. 152 s. Il brano è richiamato anche da A. BERGER, *Miszellen aus der Interdiktenlehre*, in ZSS 36, 1915, 226 nt. 2.

⁴ Ulp. *fragm. vind.* 4: — quae — adipiscendae quam reciperandae possessionis, qualia sunt interdicta 'quem fundum' et 'quam hereditatem'. Nam si fundum vel hereditatem ab aliquo petam nec lis defendatur, cogitur ad me transferre possessionem, sive numquam possedi sive ante possedi, deinde amisi possessionem. Le lacune iniziali sono variamente integrate: Quae<dam etiam interdicta sunt tam> Huschke; <Sunt et alia> quae <duplicita vocantur interdicta tam> Krüger; <Sunt et alia> quae<dam interdicta duplicita tam> Krüger.

⁵ Oltre che, naturalmente, quale invito alla consapevolezza che le soluzioni prudenza nel presentare soluzioni che potrebbero derivare solo dalla casualità dei resti a noi pervenuti.

L'intervento di Kaser si segnala, in effetti, per il notevole equilibrio. L'Autore organizzava dichiaratamente la sua relazione congressuale allo scopo di fissare «die feste Grundlage» per il nuovo approccio metodologico (diciamo, come a suo tempo, sul fronte opposto, Gradenwitz aveva fissato i canoni dell'interpolazionismo); ma concludeva siffatto intervento difendendo esplicitamente e con forza l'imprescindibilità di un esercizio rigoroso della critica testuale. Il contributo si apre con l'interrogativo se e in qual misura le fonti giuridiche possano considerarsi affidabili per la ricostruzione degli istituti del diritto privato classico, onde la relazione risulta primariamente calibrata sulle interpolazioni che avrebbero mutato la sostanza del diritto: per Kaser, la maggior parte delle interpolazioni giustinianee consiste in accorciamenti, riduzioni, eliminazione di istituti e regimi superati, mentre poche sarebbero quelle innovative. E al termine del lungo e meditato saggio l'Autore fissa due postulati, ispirati, appunto, alla prudenza. Primo: «tutto resta possibile», anche che un testo sia alterato e che l'alterazione incida sulla sostanza, e in argomento possiamo solo raggiungere solo maggiori o minori «Wahrscheinlichkeiten». Secondo: «ogni testo ha una sua individualità» e ogni schematizzazione nell'analisi esegetica sarebbe un male. Il che significa: necessità di un attento lavoro di esegesi critica per ciascuno dei testi utilizzati.

Com'è noto, queste conclusioni non rassicurarono Antonio Guarino. Questo studioso – che, peraltro, in quello stesso torno di tempo (precisamente, nel 1968), aveva pubblicato il noto volume *Esegesi delle fonti del diritto romano*, nel quale non aveva mancato di criticare gli eccessi dell'ipercritica fondati sull'assunzione di presupposti per loro natura indiziari come criteri di partenza per valutare i testi⁶ e sull'idealizzazione di una inflessibile purezza e omogeneità di lingua e stile da parte dei giuristi classici⁷ – rispose subito con un altrettanto famoso articolo «*Sulla credibilità della scienza romanistica moderna*»,⁸ paventando un'onda lunga di arretramento dell'esercizio della critica testuale. Del resto, già Wieacker nella propria relazione al Convegno del '67 deplorava l'avvenuto manifestarsi di una tentazione verso una reazione anticritica agli eccessi della pregressa stagione («die Versuchung zu einer antikritischen Reaktion»), osservando, tra l'altro, come «scomode diagnosi critiche» su un testo venissero messe da parte ricorrendo alla formula del «genuino, comunque, nei contenuti» («inhaltlich jedenfalls echt».)⁹

Le previsioni del maestro napoletano non si sarebbero rivelate infondate. È sotto gli occhi di tutti che nelle pagine della storiografia successiva, fino ai nostri giorni, l'analisi critica dei testi ha spesso ceduto il passo a semplici parafrasi degli stessi, anche là dove la necessità di apporre qualche segno di atetesi appare agevolmente; come pure, capita che, con atteggiamento altrettanto radicale rispetto alla trascorsa ipercritica, la questione dell'attendibilità o meno della lettera e dei contenuti di un testo, senza nemmeno risolversi nella suddetta valutazione del tipo «nella sostanza genuino», direttamente non venga neanche posta.

In realtà, la critica testuale, lungi dal poter essere pretermessa o lasciata ai margini, va esercitata mettendo a profitto anche un ventaglio di ulteriori strumenti d'osservazione, di

⁶ A. GUARINO, *Esegesi delle fonti del diritto romano*, Napoli 1968, 553 e nota ivi.

⁷ A. GUARINO, *op. cit.*, 581 s.: la storiografia in questione «fonda l'esegesi critica dei testi classici sull'errato presupposto che essi siano stati redatti da autori profondamente logici, meravigliosamente stringati e abituati ad adoperare il linguaggio della più aurea latinità, senza possibilità di idiotismi, anacoluti, aporie, approssimazioni e simili deficienze sintattiche e logiche».

⁸ Pubblicato in *Atti dell'Accademia Pontaniana* 20, 1971, 61 ss. e, successivamente, in ID., *Pagine di diritto romano* I, 1993, 403 ss. e in ID., *La ricerca del diritto. Spunti di un giusromanista* ('Law and Argumentation' 7), Napoli 2008, 120 ss.

⁹ F. WIEACKER, *Zur gegenwärtigen Lage der romanistischen Textkritik*, in *La critica del testo* cit., II, 1115.

variabili e di possibili accadimenti (posti a monte come a valle della prima redazione del testo), sui quali proprio a partire dagli anni '60 la storiografia ha appositamente richiamato l'attenzione o ha dato rinnovato impulso: e va esercitata, senza pregiudizio di sorta, tanto al fine di riconoscere e valutare una possibile non coincidenza tra un dettato a noi pervenuto e l'originaria scrittura quanto, all'opposto, al fine di valorizzare le peculiarità del testo in chiave conservativa. Penso, ad esempio, alla necessità di considerare l'incidenza di 'mechanische Fehler'¹⁰ come di volontarie alterazioni legate alla trasmissione dei testi in età epiclassica e tardoantica;¹¹ di tener conto dell'eventualità di difformità, per errori di copiatura, tra la scrittura della *Littera florentina*, la versione del Digesto quale confezionata dalle mani dei compilatori e le copie intermedie tra le due;¹² di vagliare particolarità stilistiche e argomentative di un giurista (anche quali possibili tracce dell'influenza di altri saperi) come la singola natura e destinazione di questa o quella (tipologia di) opera; di valutare con attenzione le specificità del latino dei singoli giuristi (di uno di essi dirò appena più avanti), del latino postclassico e del latino giustiniano; di tener presente la capacità dei compilatori giustiniani di ricorrere anche ad un latino perfettamente mimetizzabile rispetto a quello (che riteniamo) tipico dei testi classici.¹³

2. La svolta kaseriana, da un lato, si innestava su un fenomeno di implosione dello stesso interpolazionismo, al quale molto contribuì l'eccesso più evidente sul piano, per dir così, procedurale e cioè quella sorta di 'progressione geometrica' invalsa nelle diagnosi di alterazione dei testi, che efficacemente Gerardo Broggin in un passaggio della propria relazione al medesimo Convegno del '67 (intitolata "*Rapporto sull'index interpolationum*") descrive nei seguenti termini: «si ritiene interpolato, per ragioni sostanziali, il testo A, si trova nel testo B un elemento formale presente nel testo A, con la conseguenza di proclamare interpolato anche B, anzi, ancor più di ritenere tutti gli elementi formali presenti in A e in B come indizi di interpolazione anche per i testi C, D, E».¹⁴

Dall'altro lato, il nuovo indirizzo kaseriano procedeva parallelamente ad un'altra tendenza metodologica di grande momento, che costituisce uno dei fermenti di fine decennio che ho evocati nel titolo della relazione: alludo al fatto che, con riguardo ad una fonte quale le Istituzioni di Gaio, importantissima anche perché pietra di paragone per la valutazione della classicità di altre fonti, si andava inverando quel connubio tra analisi giuridica e sensibilità e competenza specialistica filologica già auspicato da avvertiti studiosi (Kübler, Fränkel, Kalinka) nel pieno dell'ondata interpolazionistica quale argine avverso facili e

¹⁰ Il riferimento è, ovviamente, al lavoro di J. MIQUEL, *Mechanische Fehler in der Überlieferung der Digesten*, in ZSS 80, 1963.

¹¹ Proprio nel Convegno del '67 questa prospettiva era al centro della già richiamata relazione di Franz Wieacker, con ulteriore messa a punto della ricostruzione qualche anno prima proposta nelle famose "*Textstufen*", e, con specifico riguardo alle costituzioni imperiali, della fondamentale relazione tenuta da Volterra, sulla quale cfr. *infra*, § 4.

¹² Su cui, in tempi recenti, ha richiamato l'attenzione D. MANTOVANI, *La critica del testo del Digesto fra passato e futuro*, in *Problemi e prospettive della critica testuale* cit., 161 ss.; cfr., ancora più di recente, M. MILANI, *L'editio maior mommseniana del Digesto e i manoscritti della Vulgata*, in TSDP 12, 2019.

¹³ Su questo aspetto cfr., sulla scia di Nelson, J.H.A. LOKIN, *Il futuro della critica interpolazionistica. Riflessioni sulla costituzione Tanta § 10*, in *Il tardoantico alle soglie del Duemila. Diritto, religione, società*, a cura di G. Lanata, Pisa 2000, 68 ss. (= *Analecta Groningana ad ius graeco-romanum pertinentia*, a cura di Th.E. van Bochove, Groningen 2010, 33 ss.).

¹⁴ G. BROGGINI, *Rapporto sull'Index interpolationum*, in *La critica del testo* cit., I, 122 s.

generiche entificazioni di 'grecismi', 'costrutti tardo-latini', 'latino giustiniano', latino non classico, le quali, poi, fondavano massicce diagnosi di alterazioni testuali.

Il riferimento è, naturalmente, al *'Kommentar'* alle Istituzioni avviato da Martin David e Hein W.L. Nelson, il cui secondo volume apriva il decennio in questione, e, ancor più, agli appositi lavori di Nelson. Nel 1968, infatti – con emblematica coincidenza temporale rispetto all'apparizione, nello stesso anno, del primo volume dei *Gaius Studien* di Gerard Böhm – lo studioso olandese pubblica l'importante articolo "*Die textkritische Bedeutung der ägyptischen Gaiusfragmente*".¹⁵ Il contributo, impostato su un'attenzione specialistica per le varianti lessicali e linguistiche, costituiva un tassello di uno studio ad ampio spettro, del quale lo studioso quattro anni dopo offriva un altro notevole saggio in una relazione congressuale sulla «Fachsprache» dei giuristi¹⁶ incentrata principalmente (ma non esclusivamente) sulle Istituzioni di Gaio, che, tra l'altro, si chiudeva con una denuncia della fallacia di talune diagnosi di natura linguistica degli interpolazionisti (segnalando, a mo' di esempio, la presenza, in Gaio come in testi letterari classici, di costruzioni quali *'cum + indicativo'* o *'licet + indicativo'*, in passato sbrigativamente giudicate, invece, tardolatine e, dunque, di origine insiticia). Com'è noto, poi, Nelson avrebbe ricomposto in una trattazione organica i frutti delle proprie ricerche, nel fondamentale libro del 1981 "*Überlieferung Aufbau und Stil der Gaius Institutiones*".

Con queste ricerche Nelson ha mostrato in modo definitivo le caratteristiche della lingua e dello stile di Gaio: «taglich Sprachgebrauch»; *nonchalance* nell'applicazione di regole di grammatica e nella costruzione del periodo; anacoluti; abbondanze e pleonasmi; ellissi di varia natura; variazioni nel livello di rigore linguistico («sprachlichen Unebenheiten»). Tutto ciò faceva cadere con sorprendente facilità, come ha notato Liebs in sede di recensione al volume, intere diagnosi di glosse a Gaio;¹⁷ e, per altro verso, ha messo a nudo la fragilità di uno degli argomenti, la presenza di disomogeneità di stile e lessico all'interno dei *commentarii*, sui quali in passato si è fatto leva per immaginare il testo gaiano trasmesso nel ms. Veronese come frutto di un semplice adattamento di un precedente manuale, il presunto 'archetipo' di Gaio¹⁸ (modello storiografico che, oltretutto, specie in alcune sue varianti più

¹⁵ Pubblicato in *Symbolae M. David dedicatae*, Leiden 1968, 135 ss.

¹⁶ H.L.W. NELSON, *Die Fachsprache der römischen Juristen. Eine stilistische Würdigung der Fachschriftstellerei der römischen Rechtsgelehrten*, in *Actes de la XIIe Conférence internationale d'Etudes classiques "Eirene"* (Cluj-Napoca, 2 – 7 oct. 1972), Bukarest 1975, 122 ss.

¹⁷ A scanso di equivoci, è il caso di esplicitare il mio deciso convincimento che la consultazione della corposa produzione sulle "glosse a Gaio" di Siro Solazzi vada ancora oggi compiuta con grande considerazione e rispetto, per la messe di rilevazioni e di spunti di riflessione che si rivelano utili per una più consapevole intelligenza del dettato testuale gaiano e del suo contenuto (e il discorso vale, a mio avviso, per la letteratura della stagione interpolazionistica nel suo complesso: *infra*, § 3 *in fine*). Tra breve, del resto, addurrò un esempio (in tema di *manipatio*) a concreto riscontro di ciò. La precisazione è tanto più opportuna in quanto tocca un punto decisivo ai fini della credibilità di quella ricerca sulle figure di singoli giuristi che è stata rilanciata proprio a partire dagli anni '60 e che oggi costituisce uno dei percorsi storiografici maggiormente battuti. Segno che, di fronte all'innovativo libro "*Gaius*" di Tony Honoré, del 1962, giustamente un giovane studioso destinato a divenire uno dei più convinti protagonisti e animatori del suddetto filone di studi, Aldo Schiavone, stigmatizzava che la ricostruzione della biografia, anche intellettuale, del giurista antoniniano era stata svolta dallo studioso inglese con proposte brillanti, e spesso ardite, ma senza un'attenzione apposita per la critica testuale e senza che Solazzi sia stato mai, nemmeno una volta, citato! Cfr. A. SCHIAVONE, *Rec. a T. Honoré, Gaius, in Labeo* 10, 1964, 449 nt. 5.

¹⁸ Sulla specifica questione cfr., ultimamente, G. FALCONE, *Studi sui commentari 'istituzionali' di Gaio. I. Formazione e natura del testo*, Roma-Bristol 2022, 77 ss.; ID., *Ancora sull'immaginario archetipo delle Istituzioni di Gaio*, in AUPA 67, 2024, 351 ss.

articolate, risentiva, nei presupposti e nelle diagnosi, del clima dell'interpolazionismo).¹⁹ Ma, ulteriormente, e con più larga gittata, contribuiva a suscitare e consolidare, come detto, una presa di distanza dalla metodologia interpolazionistica. Sul punto si è soffermato specificamente, in tempi assai vicini, Martin Avenarius, al cui saggio posso senz'altro rinviare.²⁰

Sulla critica testuale gaiana, peraltro, è il caso di indugiare ulteriormente, anche tenendo conto della presenza, nel Convegno del '67, dell'intervento di Philippe Meylan dal titolo "*Réflexions sur notre tradition manuscrite des Institutes de Gaius*".

Invero, l'esegesi del testo di Gaio si è fatta oggi più complessa ed esigente. In aggiunta all'acquisita coscienza della necessità di un vigile approccio filologico, or ora richiamata, essa si è arricchita della consapevolezza di nuovi criteri di valutazione, ruotanti, da un lato, intorno alla valorizzazione del particolare punto di vista e del tipo di approccio da cui Gaio compie la descrizione degli istituti, dall'altro lato, intorno ad una considerazione apposita per le strategie e le tecniche di scrittura impiegate dall'autore: selezione e dosaggio delle informazioni, posizionamento topografico delle stesse in funzione dello specifico profilo o interesse seguito da Gaio; collegamento tra le varie informazioni; volute simmetrie espositive; sviluppo del discorso attraverso progressive precisazioni e diramazioni tematiche; ricorso a precise correlazioni, *differentiae* e *similitudines*, a rimandi e reciproci rapporti di funzionalità tra i contenuti dei vari paragrafi; peculiarità ed elementi costanti riscontrabili finanche nell'impiego delle clausole di passaggio e collegamento. Di questi criteri occorre tener conto nel valutare sia i contenuti delle affermazioni gaiane in funzione della ricostruzione degli istituti giuridici, sia i profili che attengono alla struttura dell'opera in quanto tale, alla sua natura e destinazione, sia, infine, le questioni riguardanti la genuinità di un dato testuale e la *constitutio textus*.

Adduco due esempi che riguardano l'ultimo degli accennati profili e che prendono spunto entrambi da una presa di posizione dello studioso più emblematico della stagione critica di stampo tradizionale sullo scritto gaiano, Siro Solazzi. Li ho scelti per due ragioni tra loro opposte. Il primo, riguardante i *genera legatorum*, perché la diagnosi solazziana di glossema è infondata, ma il rilievo testuale che ne era alla base ha finito per condizionare la valutazione pur conservativa degli stessi David e Nelson e assai di recente è stato perfino rilanciato proprio in nome di un'auspicata sollecitudine per la critica testuale. Il secondo, in tema di *mancipatio*, perché la soluzione indicata da Solazzi è, a mio avviso, corretta, ma va impostata su più solide basi, offerte dalla considerazione apposita per le tecniche di scrittura del giurista.

Il primo esempio.²¹ Gaio descrive l'effetto obbligatorio del legato *per damnationem*, affermando che ciò che è stato disposto per legato in questo modo, dopo l'adizione dell'eredità non si acquista immediatamente al legatario, come nel caso del legato *per vindicationem*, ma rimane nondimeno di proprietà dell'erede: e pertanto – ecco il dato incriminato – il legatario deve agire *in personam*, cioè deve esprimere nell'*intentio* che l'erede è tenuto a dargli alcunché, e, dal canto suo, l'erede, dovrà compiere l'atto traslativo idoneo in base al tipo di *res*:

Gai 2.204. *Quod autem ita legatum est, post aditam hereditatem, etiamsi pure legatum est, non, ut per vindicationem legatum, continuo legatario acquiritur, sed nihilo minus heredis est:*

¹⁹ FALCONE, *Studi sui commentari 'istituzionali' di Gaio* cit., 83 s. e nt. 352.

²⁰ Cfr. *supra*, nt. 1.

²¹ Per un'analisi più approfondita rinvio a G. FALCONE, *Postille di sistematica gaiana delle obligationes*, in *Revue d'hist. du droit franç. et étr.*, 2024 e in *L'obbligazione: struttura e fonti*, a cura di L. Garofalo, Napoli 2024, 92 ss.

et ideo legatarius in personam agere debet, id est intendere heredem sibi dare oportere, et tum heres rem, si Mancipi sit, Mancipio dare aut in iure cedere possessionemque tradere debet; si nec Mancipi sit, sufficit, si tradiderit. rell.

Ora, secondo Solazzi la frase che ho sottolineato costituirebbe una glossa, poiché, in realtà, allo strumento processuale deve ricorrersi solo se l'erede è inadempiente e poiché la notazione subito successiva ('*et tum heres ...*'), con la quale si indica l'obbligo dell'erede di compiere idoneo atto traslativo, sembra, questa, porsi come diretto seguito del tratto in cui si afferma che la *res* oggetto del legato non si acquista direttamente al legatario. Sennonché, a prescindere dal fatto che la genuinità della menzione dell'*agere in personam* nel § 204 è già assicurata dal successivo § 213 riguardante il legato *sinendi modo*, nel quale si afferma che «a n c h e per questo legato vi è un '*actio in personam*»,²² il punto che qui si vuol rimarcare è il seguente: la frase in questione non costituisce una nota stonata (sulla scia di Solazzi, David e Nelson hanno parlato di "mancanza di precisione"; Santoro, più recentemente, di "sciat-teria"), bensì rappresenta un significativo esempio di tecnica di scrittura gaiana, con il caratteristico ricorso agli strumenti della *differentia* e delle corrispondenze e simmetrie espositive. Il fatto è che l'articolazione interna del § 204 si giustifica alla luce del confronto con un segmento della trattazione svolta poco prima sul legato *per vindicationem*:

Gai 2.194. *Ideo autem per uindicationem legatum appellatur, quia post aditam hereditatem statim ex iure Quiritium res legatarii fit; et si eam rem legatarius uel ab herede uel ab alio quocumque, qui eam possidet, petat, uindicare debet, id est intendere suam rem ex iure Quiritium esse.*

Come si vede, già in questo § 194 l'informazione che la *res* diviene *statim* del legatario *post aditam hereditatem* era immediatamente seguita dall'indicazione dello strumento processuale che il legatario *deve* usare per conseguire la *res* (*vindicare debet*), peraltro seguita anche in questo caso dall'esplicitazione '*id est intendere ...*'. Ecco che Gaio, allo scopo di far emergere bene la *differentia* tra i due tipi di legato, ha congegnato l'articolazione del § 204 avendo direttamente sott'occhio la precedente informazione del § 194, riproponendone lo schema narrativo: vale a dire, indicare l'efficacia del legato quanto all'acquisto della *res* e mostrare immediatamente quale strumento il legatario *deve* utilizzare per ottenere la *res legata*, ripetendo anche l'identico richiamo all'*'id est intendere ...'* e adottando, al suo interno, la forma indiretta '*sibi dare oportere*' che trova corrispondenza nella formulazione '*suam rem ... esse*' del § 194.

Il secondo esempio.²³ Esso si lega più direttamente al su richiamato intervento congressuale di Meylan, nel quale, tra varie questioni di *constitutio textus* derivanti dall'esistenza di diversi testimoni nella tradizione manoscritta delle Istituzioni, viene considerata (p. 477 ss.) quella della raffigurazione del *mancipio accipiens* nelle battute iniziali della descrizione della *mancipatio* (Gai 1.119): al qual riguardo lo studioso ribadiva il proprio convincimento, espresso in un precedente lavoro apposito,²⁴ secondo cui Gaio presentava il *mancipio*

²² Gai 2.213: '*Et ideo huius quoque legati nomine in personam actio est QUIDQUID HEREDEM EX TESTAMENTO DARE FACERE OPORTET*'.

²³ Per il quale cfr., analiticamente, G. FALCONE, *In margine alla descrizione dell'adoptio (e della Mancipatio) nelle Istituzioni di Gaio*, in IAH 16, 2024.

²⁴ PH. MEYLAN, *Gaius, Inst. 1.119: «rem tenens» ou «aes tenens»?* , in *Studi in memoria di E. Albertario*, I, Milano 1953, 215 ss.

accipiens come ‘*aes tenens*’, conformemente alla lezione tramandata da Boezio (ad Cic. *ad Cic. top.* 5.28), anziché come ‘*rem tenens*’, come invece si legge nel ms. Veronese. Nella stessa direzione di Meylan, che ritengo senz’altro preferibile, si era già espresso Solazzi nella prima puntata delle *Glosse a Gaio* (1931), facendo leva sulla circostanza che, nel prosieguo della trattazione (§ 121), Gaio precisava appositamente che, mentre tutti gli altri oggetti devono essere mancipati *in praesentia*, al punto che il *mancipio accipiens* deve prendere l’oggetto stesso con la mano, ‘*praedia uero absentia solent mancipari*’:²⁵ «È assurdo che la definizione generale della ‘*mancipatio*’ esprima un requisito, come ‘*rem tenere*’, che sarebbe stato attuabile soltanto in alcune applicazioni». ²⁶ Ebbene, questa diagnosi può essere rinsaldata valorizzando, ancora una volta, il profilo della tecnica compositiva gaiana. Invero, non si tratta di riconoscere genericamente (come ha fatto Solazzi) un contrasto tra una presentazione iniziale e una indicazione successiva, bensì di apprezzare il fatto che Gaio nei §§ 120-121 ha fatto ricorso allo specifico schema della costruzione di una *differentia* innestata su un elemento comune: dapprima egli afferma che con la modalità appena descritta (*eo modo*) si mancipano le *seruiles et liberae personae* e gli *animalia quae mancipi sunt*; quindi aggiunge che con la stessa modalità (*eodem modo*) vengono mancipati anche i *praedia Italica*; e infine, a questa menzione conclusiva dei *praedia* viene agganciata la segnalazione di un elemento differenziale, messo in particolare rilievo con le parole ‘*In eo solo praediorum mancipatio a ceterorum mancipatione differt, quod ...*’. Ora, l’importanza che, in generale, Gaio attribuisce allo strumento descrittivo della *differentia*; la diretta incidenza, constatabile lungo i quattro *commentarii*, che l’organizzazione di una *differentia* si presta ad avere sugli specifici contenuti di una descrizione e sulla loro selezione; l’attenta cura compositiva che si riconosce proprio nelle battute iniziali di Gai 1.119 attraverso un rinvio (*Est autem mancipatio, ut supra quoque diximus...*) e attraverso la riproposizione di un modulo già utilizzato in precedenza presentando gli istituti della *potestas* sui figli e della *manus* (*quod et ipsum ius proprium ciuium Romanorum est*): tutte queste circostanze rendono senz’altro inverosimile che Gaio avesse aperto la descrizione del rituale affermando che l’*accipiens* teneva la cosa (o addirittura la cosa e il bronzo, ‘*rem et aes tenens*’, come un autore ha voluto ultimamente immaginare²⁷), vale a dire senza avere in mente che, pochi righe dopo, avrebbe fatto ricorso alla fissazione di una *differentia* che coinvolgeva in modo diretto proprio il requisito del contatto materiale con la cosa, normalmente mancante nel caso dei *praedia*.

3. In aggiunta all’affinamento filologico della critica gaiana, un altro fenomeno storiografico, forse il più significativo tra quelli ‘di lunga durata’, si incrociava alla fine degli anni

²⁵ Gai 1.120. *Eo modo et seruiles et liberae personae mancipantur; animalia quoque, quae mancipi sunt, quo in numero habentur boues, equi, muli, asini; item praedia tam urbana quam rustica, quae et ipsa mancipi sunt, qualia sunt Italica, eodem modo solent mancipari.* 121. *In eo solo praediorum mancipatio a ceterorum mancipatione differt, quod personae seruiles et liberae, item animalia, quae mancipi sunt, nisi in praesentia sint, mancipari non possunt; adeo quidem, ut eum, qui mancipio accipit, adprehendere id ipsum, quod ei mancipio datur, necesse sit; unde etiam mancipatio dicitur, quia manu res capitur: praedia uero absentia solent mancipari.*

²⁶ S. SOLAZZI, *Glosse a Gaio*, in *Studi in onore di S. Riccobono*, I, Palermo 1936, 153 (= *Scritti di diritto romano*, VI, Napoli 1972, 231).

²⁷ M. VARVARO, *Il rito della mancipatio in Gai 1.119: ‘rem et aes tenens’, in Ius hominum causa constitutum. Studi in onore di Antonio Palma*, a cura di F. Fasolino, III, Torino 2023, 2046 ss., curiosamente non dando peso, pur essendone a conoscenza (p. 2048 nt. 83), al grave rilievo che Meylan (*Gaius Inst.* 1.119 cit., 217) aveva formulato avverso la consimile proposta di restituzione ‘*aes et rem tenens*’: ‘il faudrait que, par un accident vraiment extraordinaire, deux copistes aient buté au même endroit en laissant tomber, l’un *aes*, l’autre *et rem*».

'60 con la curva della critica testuale: l'exploit delle ricerche sulle individualità dei giuristi, sui metodi, su ideologie e cifra intellettuale, su singole opere.²⁸

Nel congresso del '67 lo specifico ambito della giurisprudenza è toccato dalle relazioni di due studiosi che hanno grandemente contribuito all'affermarsi del suddetto indirizzo, Mario Bretone (*"Publius Mucius et Brutus et Manilius, qui fundaverunt ius civile"*) e Franco Casavola, (*"Auditores Servii"*), relazioni entrambe incentrate su indicazioni presenti nel *liber singularis enchiridii* e solo all'apparenza un po' eccentriche rispetto alla tematica della critica del testo. In realtà, come l'intervento di Bretone, al fine di enucleare il messaggio ideologico sotteso ad una rappresentazione giurisprudenziale (l'A. parla di «persuasione che sotteraneamente guida tutta la ricerca» di Pomponio), dedica una pregiudiziale attenzione, su un piano filologico, ai possibili significati delle parole (nel caso in ispecie, i segni '*fundare*' e '*ius civile*'), così nelle pagine di Casavola si tratta di verificare, attraverso una riflessione sulle caratteristiche del responso di Servio e della sua scuola, la corruzione o meno di un dato testuale trádito nel lungo squarcio pomponiano (e cioè, l'informazione circa la consistenza dei Digesta di Namusa in 140 libri).

Ora, la generale avanzata di tale filone storiografico inevitabilmente valorizzava e, circolarmente, si alimentava anche del fenomeno del *ius controversum*, che alla fine degli anni '40 Schwarz aveva appositamente richiamato all'attenzione degli studiosi.²⁹ La qual cosa, da un lato, portava a ridimensionare sensibilmente uno dei tradizionali punti forza delle diagnosi di alterazione testuale e cioè la presenza di due soluzioni giurisprudenziali tra loro contrastanti, dall'altro lato, contribuiva a mettere in crisi la rappresentazione dei giuristi come figure fungibili e l'idea di un monolitico sistema di dottrine, soluzioni e regimi (di un compatto e unitario 'classical Roman law', per richiamare il titolo di un'emblematica opera di Fritz Schulz) da contrapporre in blocco all'assetto giustiniano: elementi, questi, che, notoriamente, insieme con l'astrazione di un preteso latino giurisprudenziale puro e stereotipato hanno costituito l'*humus* dell'interpolazionismo. Del pari – riferendomi ad uno dei profili della invalsa attenzione verso la personalità e la cifra intellettuale dei giuristi –, il riconoscimento di una permeabilità dello stile di pensiero dei giuristi e del suo veicolo terminologico rispetto a rappresentazioni filosofiche e a strutture logico-concettuali della retorica³⁰ consente di apprezzare in modo più consapevole talune prese di posizione, vuoi interpretative e valoriali, vuoi sistematiche, dei *prudentes*, riscattando da sospetti di alterazioni e di intrusioni (se non di integrali creazioni non-classiche) singoli vocaboli o interi segmenti testuali o addirittura tipologie di narrazioni giurisprudenziali in quanto tali (penso, ad es., al caso delle *laudationes edicti*, significativamente rivalutate, ad es., da Kaser nel suo intervento congressuale).

²⁸ Mi limito a ricordare, per questo torno di tempo, le monografie Bund sul metodo di Giuliano, di Bonini sui *libri cognitionum* di Callistrato e di Liebs sulle *Iuris epitomae* di Ermogeniano, tutte del 1965; il simposio (e i relativi Atti) '*Gaio nel suo tempo*' del 1966; il contributo di Frezza su *La cultura di Ulpiano* del 1968; i libri '*Ideologia e diritto in Gaio Cassio Longino*' di d'Ippolito e '*Rationes decidendi*' di Horak entrambi del 1969; la monografia di Santalucia sui *libri opinionum* di Ulpiano, di Schiavone '*Studi sulle logiche dei giuristi romani*' e la raccolta '*Tecniche e ideologie dei giuristi romani*' di Bretone, tutte del 1971.

²⁹ A. SCHWARZ, *Das strittige Recht der römischen Juristen*, in *Fest. F. Schulz*, II, Weimar 1951, 201 ss.

³⁰ Per lucide e misurate messe a punto apposite in merito alla riconoscibilità di influenze di questi due saperi, anche con specifico riguardo alle ricadute sulla critica testuale, cfr. i contributi di E. STOLFI, *Il contesto culturale* e di G. COSSA, *I giuristi e la retorica*, entrambi in *Dogmengeschichte und historische Individualität der römischen Juristen/Storia di dogmi e individualità storica dei giuristi romani* (Atti Seminario Montepulciano 2011), a cura di Chr. Baldus, M. Miglietta, G. Santucci, E. Stolfi, Trento 2012, rispettivamente a p. 251 ss. e 299 ss.

E tuttavia, con riguardo al *ius controversum* è appena il caso di ricordare che, in realtà, la sua valorizzazione non elimina certo la necessità di un accurato esercizio di critica testuale, anche con riguardo proprio alla ricostruzione di posizioni e profili scientifici di questo o quel giurista. Invero, la sicura attività compilatoria di amputazione o sfrondamento dei testi classici volta a sopprimere dibattiti giurisprudenziali, antinomie e pluralità di interpretazioni potrebbe aver fatto sì che una determinata opinione che leggiamo attribuita ad un giurista in realtà appartenesse ad un suo contraddittore o comunque ad un altro giurista citato nell'originario resoconto del dibattito o che l'opinione conclusiva di un frammento del Digesto non risalga all'autore al quale è riferita dall'*inscriptio* del frammento stesso. Simili rischi sono stati segnalati, in tempi vicini, fra gli altri, da Talamanca in uno scritto dedicato al problema della ricostruzione del testo nell'evoluzione della storiografia novecentesca.³¹ Ma è interessante la circostanza che questa eventualità era già stata denunciata, negli ultimi anni di fine Ottocento, da un pioniere degli studi su singoli giuristi quale Ferrini, che da essa traeva l'invito ad «essere sommamente guardinghi quando si voglia parlare di opinioni dei singoli giureconsulti»,³² e da Riccobono, il quale nel lavoro sui libri di Giuliano *ad Minicium* del 1894, non solo precisava che la ricerca, come quella dell'anno precedente sui libri di Paolo *ad Plautium*, rispondeva al desiderio di accrescere le conoscenze circa «l'elaborazione scientifica del diritto e le divergenze d'opinioni fra i romani giureconsulti» (attraverso un'analisi testuale volta a distinguere i due strati di scrittura di Minicio e Giuliano e, l'anno prima, di Plautio e Paolo), ma altresì affermava: «oggi che non possiamo più considerare i giuristi romani come persone fungibili, è sgradevole, e ricorre spesso presso i commentatori antichi come nei trattati dei moderni, vedere attribuita un'opinione ad un giurista, che effettivamente non ebbe, o che, peggio ancora, avversò».³³

³¹ M. TALAMANCA, *La ricostruzione del testo dalla critica interpolazionistica alle attuali metodologie*, in *Problemi e prospettive della critica testuale* cit., 230 s. (già negli *Opuscula* del Centro di studi romanistici V. Arango-Ruiz, XVIII, 1998: non vidi).

³² C. FERRINI, *Il Digesto*, Milano 1893, 66. Significativamente, questa posizione di Ferrini è ricordata, assai di recente, anche da un assiduo studioso del pensiero dei giuristi e del *ius controversum*: E. STOLFI, *Attorno a critica del testo e storia del pensiero giuridico* cit., 260.

³³ Più di mezzo secolo prima del lavoro di Schwarz, dunque, si dichiarava – evidentemente, sull'onda di una produzione su singole figure di giuristi dovuta, pochi anni prima, a studiosi quali Bühl, Ferrini, Longo, Kalb, Lenel – l'avvenuto superamento del mito savignyano dei giuristi come persone fungibili e l'importanza del *ius controversum*! Che, poi, questa feconda intuizione e la sottostante conquista della romanistica sono andate ben presto dissipate e si son dovuti attendere, nel secolo successivo, la felice riscoperta da parte di Schwarz e il risveglio, per dir così, degli anni Sessanta fu una conseguenza del dilagare del 'bacillo' dell'interpolazionismo, per usare la nota espressione leneliana, che ha portato, nei primi decenni del Novecento, all'irrigidimento del dibattito intorno ai due poli monolitici classico-giustiniano e, in una seconda fase, intorno ai tre compatti blocchi classico-pregiustiniano-giustiniano. E così, lo stesso Riccobono finiva per concentrarsi sul ruolo della giurisprudenza classica quale fenomeno corale, contrapposto in blocco quale uno dei fattori interni di sviluppo ai pretesi fattori esterni che invece, secondo una diffusa visione, avrebbero determinato l'evoluzione e i progressi del diritto (le scuole giuridiche orientali, la filosofia e la retorica del IV-V secolo, le consuetudini ellenistiche). Lo stesso Riccobono molti anni dopo avrebbe osservato che lo studio della «personalità» dei singoli giuristi è rimasto negletto in quanto gli studiosi del XX sec. «hanno avuto un lavoro preliminare da espletare, quello di depurare i testi dalle sovrastrutture bizantine», e che «lo studio sui singoli giuristi è pertanto riservato alle generazioni dell'avvenire» (*La giurisprudenza classica come fattore di evoluzione nel diritto romano*, in *Scritti in onore di C. Ferrini*, Milano 1942, 27). Si tratta della posizione 'attendista' che lo stesso Riccobono aveva formulato recensendo la *History of Roman Legal Science* di Schulz (in *Traditio* 6, 1948, 377 e, in traduzione italiana, in *BIDR* 43-44, 1948, 403 [= *Scritti di diritto romano*, I, Palermo 1957, 454]), là dove, pur contestando in linea di principio l'idea dei giuristi fungibili e

Parimenti, solo a seguito di un apposito vaglio critico può assumersi con motivata tranquillità che un tassello testuale potenzialmente interpretabile come rivelatore di un tratto della personalità scientifica di un giurista non è, invece, frutto di una scrittura successiva postclassica o giustiniana. Considero brevemente un testo, che attiene al motivo, così rilevante, dell'*aequitas*. Ci siamo, per fortuna, lasciati da tempo definitivamente alle spalle una stagione storiografica nella quale, com'è noto, gli eccessi dell'ipercritica non mancarono, perfino, di attribuire in maniera radicale e sistematica ai bizantini i riferimenti a codesto valore sparsi nel *Corpus iuris*. Ma ciò non significa che è venuta meno la necessità di considerare con sguardo vigile, come ogni dettato, anche siffatti riferimenti ed eventualmente, se ricorrono gli indizi, segnalare la maggiore o minore probabilità che il riscontro sia estraneo alla scrittura del giurista. Leggiamo il seguente brano di Paolo in tema di *actio aquae pluviae arcendae*:

D. 39.3.2.6 (Paul. 49 *ad ed.*). *Apud Namusam relatum est, si aqua fluens iter suum stercore obstruxerit et ex restagnatione superiori agro noceat, posse cum inferiori agi, ut sinat purgari: haec enim actionem non tantum de operibus esse utilem manu factis, verum etiam in omnibus, quae non secundum voluntatem sint. Labeo contra Namusam probat: ait enim naturam agri ipsam a se mutari posse et ideo, cum per se natura fuerit mutata, aequo animo unumquemque ferre debere, sive melior sive deterior eius condicio facta sit. Idcirco et si terrae motu aut tempestatis magnitudine soli causa mutata sit, neminem cogi posse, ut sinat in pristinam locum conditionem redigi. Sed nos etiam in hunc casum aequitatem admisimus.*

Come si vede, Paolo riferisce in apertura una presa di posizione di Namusa e quindi, in ordine alla stessa fattispecie, una contrapposta opinione di Labeone. Chiude il frammento un richiamo all'*aequitas*. Il testo è stato qua e là assunto in tempi recenti quale esempio di attenzione di Paolo per l'*aequitas*; e in questa prospettiva, si è pure pensato che il giurista severiano avesse condiviso un ricorso a questo valore che avrebbe già ispirato la posizione di Labeone. In realtà, questa seconda illazione non è sostenibile già per il fatto che il cenno conclusivo all'*aequitas* (che, giusta l'*inscriptio* del frammento, dovrebbe appartenere a Paolo) è introdotto da un avversativo '*sed*'. Né certo, d'altronde, potrebbe parlarsi di un riferimento labeoniano all'*aequitas* in virtù della locuzione '*aequo animo*', il cui significato è, piuttosto, "con animo sereno, equilibrato".³⁴ Il fatto è che, prima ancora, per quel che qui importa

di una complessiva opera "collettiva e anonima" propugnata dallo studioso tedesco, osservava che ogni giudizio è prematuro a causa delle «horrible mutilations» eseguite sui testi classici dall'ipercritica interpolazionistica. Del resto, ancora nei *Lineamenti di storia e delle fonti del diritto romano*, del 1949, e cioè in un *Corso* avente come scopo, esplicitato in premessa, quello di mostrare il fondamentale contributo della giurisprudenza allo sviluppo del diritto romano, non solo non vi è traccia di individualità di singoli giuristi né di *ius controversum*, ma come caratteristica principale della letteratura giuridica romana viene indicata «la continuità della tradizione [...], onde si spiega che i giuristi posteriori copiano liberamente le trattazioni corrispondenti dei giuristi anteriori, aggregando il proprio contributo con citazioni di opinioni e decisioni più recenti» (p. 82).

³⁴ Al qual proposito, peraltro, piace segnalare – sempre con riguardo alla valorizzazione di possibili motivi culturali tra le pieghe di un ragionamento giurisprudenziale – l'acribia con la quale di recente è stata sciolta l'alternativa tra un'interpretazione della locuzione '*aequo animo ferre*' come assunta dal linguaggio comune ovvero come precisa adozione di un motivo filosofico (stoico), mostrandosi come questa seconda opzione può essere sostenuta (solo) grazie alla compresenza di altri dati testuali che, al pari di quello in questione, richiamano *topoi* concettuali della medesima concezione filosofica. Mi riferisco all'analisi di A. KACPRZAK, *L'actio aquae pluviae arcendae ed il concetto labeoniano di natura*, in *Testi e problemi del giusnaturalismo romano*, a cura di D. Mantovani, A. Schiavone, Pavia 2007, spec. 286 ss.

specificamente osservare, non credo possa dubitarsi che l'intera notazione finale '*Sed nos etiam in hunc casum aequitatem admisimus*', anziché appartenere a Paolo, è stata coniata dai compilatori. In questa direzione è già stato da altri segnalato il dato dell'«imperatività dell'*admisimus*' retto dal plurale *nos*»;³⁵ e questo dato, aggiungo per parte mia, è rafforzato dal confronto con gli altri frammenti del libro 49 *ad edictum* di Paolo in tema di *actio aquae pluviae arcendae* a noi pervenuti (e riuniti in Lenel, *Pal.* n. 632), nei quali le prese di posizione di Paolo si trovano, invece, sempre espressa con la prima persona singolare: '*puto*' (due volte) e '*opinor*'.³⁶ L'*'etiam'* presente nella chiusa del testo porta, peraltro, a ritenere che i compilatori si siano collegati alle parole finali del frammento immediatamente precedente nella catena compilatoria (D. 39.3.2.5) '*haec aequitas suggerit etsi iure deficiamus*', non importa se paoline o se anch'esse insitiche.³⁷ Lo svolgimento del resoconto di Paolo, dunque, appare interrotto con la sovrapposizione della recisa conclusione compilatoria, senza che possiamo conoscere quale posizione il giurista avesse assunto e come l'avesse giustificata e, soprattutto, senza avere appigli per poter assumere che questi avesse chiamato in causa il valore dell'*aequitas* (ignoranza che, d'altronde, su questo punto specifico si estende anche alla posizione di Namusa).

E già che ci sono, ribadisco il convincimento, che ho espresso in una precedente occasione di confronto sulle prospettive della critica testuale,³⁸ che non sarebbe scientificamente appropriato interrompere aprioristicamente i contatti con la produzione della storiografia interpolazionistica, anche di quella che si è abbandonata ad inaccettabili eccessi quali le sistematiche eliminazioni dei riferimenti all'*aequitas* o all'*animus* dalle fonti classiche. Invero, le pagine dei grandi protagonisti dell'analisi testuale dei primi decenni del Novecento, senza distinzione tra autori «buoni» (poniamo, Lenel o Riccobono o Chiazzese) e «cattivi» (poniamo, Beseler o Schulz o Albertario),³⁹ meritano ancora oggi, al pari della successiva produzione portatrice di più moderati approcci alle fonti e di nuovi indirizzi e interessi di studio, una consultazione diretta e meditata: ché anche in quelle pagine è ben possibile reperire dati e rilievi che, quand'anche inaccettabili nei presupposti e nelle conclusioni, offrano utili spunti di riflessione e approfondimento. Questa esigenza di confronto apposito con l'intera

³⁵ A. MANTELLO, *Natura e diritto da Servio a Labeone*, in *Testi e problemi del giusnaturalismo* cit., 221 nt. 49. Il rilievo era stato compiuto già da P. BONFANTE, *Corso di diritto romano*, II.1, Roma 1926, 441, il quale, però, adduceva anche, quale ulteriore preteso indizio, le parole '*in hunc casum*' al posto di '*in hoc caso*': ma questo dato testuale, in sé preso, non è decisivo, non solo perché l'accusativo ben si coordina con il verbo '*admittere*' (così già MANTELLO, *loc. ult. cit.*), ma, più in generale, perché all'interno del Digesto vi è una ripartizione equilibrata tra impieghi della costruzione con l'ablativo (diciotto) e con l'accusativo (sedici) e non vi è ragione alcuna per considerare i riscontri del secondo gruppo interpolati. Assume l'interpolazione del tratto finale, in tempi recenti, tra gli altri F. SITZIA, *Ricerche in tema di "actio aquae pluviae arcendae", dalle XII Tavole all'epoca classica*, Milano 1977, 42; ID., *Aqua pluvia e natura agri. Dalle XII Tavole al pensiero di Labeone*, Cagliari 1999, 33 nt. 37; 48 nt. 66; 54 nt. 76; F. SALERNO, «*Aqua pluvia*» ed «*opus manu factum*», in *Labeo* 27, 1981, 234 s.; F. GERKENS, *Exégèse de Paul. D. 39,3 (De aqua et aquae pluviae arcendae)*, 2,6 in TR 63, 1995, 11 ss. (ma nel contesto di una lettura che postula ampie alterazioni dell'intero frammento).

³⁶ D. 39.3.2.4; 5; 9.

³⁷ Come le ha ritenute SITZIA, *Aqua pluvia e natura agri* cit., 48 nt. 66 e 54 nt. 76.

³⁸ Alludo ad un seminario svoltosi a Trento del 2007 e al volume dei relativi *Atti* (citato *supra*, in nt. 1): in quella occasione ho enunciato la mia posizione nel contributo *L'esordio del commento ulpiano all'editto sui patti (D. 2.14.1 pr.) tra critica testuale e analisi dei percorsi concettuali*, in *Problemi e prospettive* cit., 82 ss. (cfr. anche la mia *Postilla*, ivi a p. 207 ss.).

³⁹ Riprendo l'alternativa tra buoni e cattivi da E. STOLFI, *Attorno a critica del testo e storia del pensiero giuridico* cit., 252.

tradizione dello studio storico delle fonti, compresa quella ipercritica, appare, ai miei occhi, scontata; ma vi insisto in quanto, anche a prescindere da prese di distanza o cesure esplicite, che pure non sono mancate, serpeggia di fatto nella storiografia degli ultimi decenni un atteggiamento di scarso interesse, se non di rimozione, verso quella letteratura, non di rado richiamata solo con citazioni esteriori di circostanza in sede di ragguagli bibliografici. Come ho segnalato nell'accennata precedente occasione, mi è occorso di mettere a profitto un paio di dati grammaticali e lessicali richiamati, o meglio, messi al bando da Beseler e da Schulz, i quali ne traevano deduzioni radicali e infondate in termini di "grecismi" e dunque di alterazione del dettato originario oggetto d'esame: dati che, piuttosto, mi hanno consentito di apprezzare meglio una prospettiva culturale sottesa alla *laudatio edicti* ulpiana in tema di *pacta* di D. 2.14.1pr. e, ulteriormente, di valutare con maggior consapevolezza le diverse accezioni concettuali con le quali i giuristi potevano rappresentare l'*aequitas* come '*naturalis*'. Aggiungo adesso, sempre a proposito del commento di Ulpiano concernente l'editto sui patti, che è in alcuni lavori decisamente caratterizzati da approccio interpolazionistico (Betti, De Francisci, Brasiello) che si incontra un'indicazione preziosa ai fini della riflessione tanto incalzante anche nella dottrina dei nostri giorni quale è quella sul fenomeno e la storia del consensualismo. Alludo alla giusta osservazione, rimasta purtroppo quasi del tutto negletta nella storiografia successiva, che la notazione ulpiana '*Conventionis verbum generale est, ad omnia pertinens, de quibus ... consentiunt*' (D. 2.14.1.3) non si riferisce all'accordo o consenso quale elemento soggettivo-interiore, bensì si riferisce al risultato o oggetto dell'interno consentire, a quel che le parti d'intesa hanno stabilito: il che, evidentemente, si riflette sulla valutazione del successivo richiamo al celeberrimo *dictum* di Pedio ('*Nullum est contractum, nullam obligationem, quae non habeat in se conventionem*') in quanto direttamente collegato a siffatta presentazione del segno *conventio* ('*Adeo autem conventionis nomen generale est, ut eleganter dicat Pedius...*'),⁴⁰ sollecitando l'esigenza di una ricalibrata riflessione sulle linee di sviluppo del pensiero giurisprudenziale in tema di *conventio* e contratto.

4. Ho accennato più su al fatto che l'altro intervento al Convegno del '67 che, al pari di quello di Kaser, può considerarsi "epocale" è quello, ponderoso (quasi trecento pagine nel volume degli *Atti*), di Volterra sul testo delle costituzioni imperiali.⁴¹ È superfluo, in effetti, ricordare che la ricerca sull'opera di riduzione e sunteggiatura sui testi delle costituzioni imperiali compiuta da giuristi, funzionari, compilatori di raccolte ha aperto un intero, nuovo orizzonte di studi e preparato il campo ad una serie di precisazioni e di possibilità interpretative su tempi e protagonisti degli interventi di questa natura, fino alle recentissime riflessioni di Nicola Palazzolo sul lavoro di sintesi delle costituzioni imperiali compiuto da Papirio Giusto, in uno studio apposito facente parte del progetto *Scriptores Iuris Romani* coordinato da Aldo Schiavone.⁴²

Al riguardo, peraltro, piace segnalare come un manoscritto relativo alla *Parte speciale* dei '*Confronti testuali*' di Chiazzese che ho ritrovato e pubblicato appena pochi anni fa⁴³ offre

⁴⁰ Rinvio a G. FALCONE, *Riflessioni sulla conventio in D.2.14.1.3*, in AUPA 62, 2019, 195 ss. (le pagine dei tre studiosi che ho richiamato nel testo sono citate a p. 205 nt. 25).

⁴¹ E. VOLTERRA, *Il problema del testo delle costituzioni imperiali*, in *La critica del testo* cit., II, 821-1097.

⁴² N. PALAZZOLO in O. LICANDRO, N. PALAZZOLO, *Papirius Iustus. Libri XX de constitutionibus*, Roma-Bristol 2022, spec. 67 ss.

⁴³ L. CHIAZZESE, *Confronti testuali. Contributo alla dottrina delle interpolazioni giustinianee, Parte speciale (Materiali)*, a cura di G. Falcone (AUPA – Collana Fonti, 4), Torino 2018. Si veda, ivi, alle pp. V-XXIV, la Premessa *Chiazzese, Riccobono e i confronti ritrovati* (pubblicata anche in *Liber amicorum. Mélanges en*

adesso una messe notevolissima di confronti capillari tra versioni di una stessa costituzione conservate, di volta in volta, nei *Vaticana Fragmenta*, nella *Collatio*, nella *Consultatio*, nel Codice Teodosiano, nel Codice giustiniano (con riguardo ai due codici ufficiali, vi sono ben 582 confronti capillari; e si tenga conto che, purtroppo, il manoscritto si ferma ad una parte del libro XI del Teodosiano!). Ed è, questo, uno degli aspetti di maggior rilievo scientifico del manoscritto, anche alla luce del fatto che, notoriamente, la realtà giuridica del Tardoantico è da qualche decennio divenuta una delle sfere tematiche più frequentate dalla romanistica. Ora, l'utilità concreta di questo ritrovamento si apprezza anche con specifico riguardo alla ricostruzione di Volterra. Quest'ultimo studioso, infatti, nel richiamato suo fondamentale contributo, pur avendo certamente compiuto per proprio conto un setaccio completo, si è limitato a riferire un semplice campione, numericamente abbastanza contenuto, di casi nei quali una stessa costituzione è pervenuta attraverso le suddette raccolte;⁴⁴ non solo, ma di norma Volterra, dopo aver riportato l'una accanto all'altra le diverse redazioni, ha genericamente affermato che il complessivo dettato di una, o di più d'una, tra esse ha subito una riduzione, lasciando così al lettore di rintracciare i singoli elementi mancanti e le rimodulazioni formali, a volte non lievi, compiute da chi è intervenuto sul testo. Nelle pagine di Chiazzese, invece, non solo vi è una rassegna critica completa, e non meramente esemplificativa, dei riscontri di redazioni doppie o plurime di una costituzione offerti dalle menzionate raccolte, ma altresì, come anche per le fonti giurisprudenziali, sono appositamente registrate tutte le varianti testuali e dunque tutte le omissioni, seppur minime, nonché le inserzioni e le sostituzioni rese necessarie dall'opera di amputazione: il che già mette nelle condizioni di verificare agevolmente il fenomeno di riduzione dei dettati imperiali nella sua precisa consistenza.

Certo, è passata molta acqua sotto i ponti dall'anno al quale dovette risalire il testo di Chiazzese (il 1929). In aggiunta all'apparizione della stessa indagine di Volterra, che ha mostrato come già prima di arrivare al Codice Teodosiano un testo imperiale può aver subito interventi riduttivi, proprio lo studio dei testi imperiali negli ultimi decenni e finanche negli ultimi anni si è arricchito di innovative prospettive di ricerca, che coinvolgono autori, stili, tecniche di scrittura. Penso, naturalmente, al lavoro di Vöss su retorica e testo delle *leges* tardo imperiali; agli interventi di Honoré sulle tracce della formazione culturale dei *quaestores* nella redazione delle *leges*; ai recentissimi interventi in tema di tecniche della legislazione, anche con differenze tra cancellerie occidentali e orientali (Bernier), e sulle strutture di pensiero giurisprudenziali tra le pieghe del discorso legislativo (Pellecchi), nel quadro del progetto di ricerca *Redhis* coordinato da Dario Mantovani; fino a una recentissima iniziativa dell'Accademia Romanistica Costantiniana su "*La costruzione del testo nel tardo antico*". Un lavoro incalzante, che rende assai più articolata ed esigente la critica testuale in ordine al dettato delle costituzioni conservate nei codici tardoantichi. Il che significa, quanto all'imponente opera di Chiazzese, che le diagnosi in essa contenute vanno meditate alla luce di queste intervenute novità di angolazioni e metodi, anche con riguardo ad aspetti terminologico-linguistici. E peraltro, pur con questo *caveat*, un dato prezioso va sottolineato. Chiazzese, oltre a registrare minuziosamente ogni pur minima variante, ha accompagnato i confronti tra i testi con una attenzione apposita per i loro contenuti normativi e quindi per i singoli istituti coinvolti: il che si presta a contribuire, non solo, ad una riflessione su eventuali rapporti fra la complessiva vicenda della riduzione dei testi e gli sviluppi interni del diritto,

l'honneur de Jean-Pierre Coriat, a cura di E. Chevreau, C. Masi Doria, J.M. Rainer, Paris 2019, 289 ss.). Sul ritrovamento del manoscritto cfr. anche G. FALCONE, *Chiazzese e i confronti ritrovati. Una replica e una postilla*, in *Codex* 2, 2021, 247 ss.

⁴⁴ VOLTERRA, *Il problema del testo* cit., p. 1013-1041.

ma, più in generale, ad un apprezzamento degli assetti tardo antichi e giustinianeî.⁴⁵

Ora, per parte mia propongo di seguito un confronto testuale avente ad oggetto una costituzione di Arcadio, e ciò su sollecitazione di due circostanze. Da un lato, con riferimento al generale tema del mio intervento, perché esso ci ricorda l'ausilio prezioso che alla critica testuale può offrire lo studio delle fonti bizantine, massime dei testi riferibili alla mano degli *antecessores*, laddove il materiale bizantino, quale oggetto autonomo di studio e quale strumento ausiliario alla critica testuale su altre fonti, appare, per vero, come il grande assente dal convegno del '67. Dall'altro lato, con più specifico riguardo al fenomeno della riduzione del dettato di costituzioni imperiali, perché la vicenda che qui descrivo sinteticamente⁴⁶ costituisce, come dirò, un riscontro concreto di una tipologia di operazione sui testi che, tra quelle affidate da Giustiniano ai compilatori del secondo codice, mi sembra esser generalmente rimasta un po' sullo sfondo nella storiografia che concerne questa raccolta di *constitutiones*.

Ecco, dunque, le due versioni della costituzione a confronto:

CTh. 1.2.10. Ipp. Arcadius et Honorius AA. Remigio praefecto Augustali. *Dubium non est, contestationem intelligi etiam, si nostrae fuerint tranquillitati preces oblatae, easque adversus heredem quoque eius, in quem porrectae sunt, vel ab herede eius, qui meruerit, exerceri. Nam sicut ex causis numerosis etiam haec actio transmittitur ad heredem, quae testatori competisse monstratur, sic et e diverso definitione iuris consultorum omnium consona responsione firmatur, ab herede actionem non incipere, quae non competierit testatori.*

C. 1.20.1. Ipp. Arcadius et Honorius AA. Remigio praefecto Augustali. *Dubium non est contestationem intelligi etiam, si nostrae fuerint tranquillitati preces oblatae, easque adversus heredem quoque eius in quem porrectae sunt vel ab herede eius qui meruerit exerceri.*

La costituzione risalente al 396, riguarda il cd. processo per *rescriptum*. Nella più ampia versione del Teodosiano, dopo l'asserita equiparazione della presentazione di *preces* all'imperatore alla *litis contestatio*, con la conseguenza che tali *preces* possono farsi valere anche contro l'erede di colui contro il quale sono state presentate, come pure da parte dell'erede di colui che le avrà meritate (che, cioè, avrà ottenuto il rescritto di accoglimento da parte dell'imperatore), compare la seguente notazione ('*Nam* – in fine'): «infatti, come in numerosi altri casi, anche l'azione in questione che si rivela esser spettata al testatore si trasmette all'erede, così come, all'opposto, secondo l'opinione conforme di tutti i giuristi, è confermato che un'azione che non spettava al testatore non può prendere avvio dall'erede».

Il confronto con la versione accolta nel codice giustiniano del 534 mostra che i compilatori di quest'ultimo hanno radicalmente ommesso l'intera notazione contenuta nella seconda parte di CTh. 1.2.10 ('*Nam* – in fine'). L'omissione dovette esser stata determinata, in aggiunta ad altre possibili ragioni,⁴⁷ dal fatto che l'enunciato di Arcadio '*ab herede actionem*

⁴⁵ Nel manoscritto non mancano, oltretutto, apposite trattazioni ampie e originali su taluni di questi sviluppi storici, ad es., in tema di *accusatio* nel *crimen adulterii*, di rapporti tra *pactum*, *transactio* e *acceptilatio*, di responsabilità del *iudex qui litem suam fecerit*.

⁴⁶ L'analisi approfondita è G. FALCONE, CTh. 1.2.10 – C. 1.20.1: un confronto testuale in tema di nascita dell'azione *ab herede* ("Tra Groningen e Palermo"), in AUPA 67, 2024, 7 ss.

⁴⁷ Invero, la conservazione del riferimento ad una singola azione e a "numerosae altre *causae*" ('... *sicut ex causis numerosis etiam haec actio transmittitur ad heredem, ...*') non aveva alcuna utilità e, anzi, risultava fuori luogo rispetto al titolo generalizzante nel quale la costituzione di Arcadio fu inserita dai compilatori giustinianeî: 'QUANDO LIBELLUS PRINCIPI DATUS LITIS CONTESTATIONEM FACIT'. Inoltre, sia il cenno alla

non incipere, quae non competierit testatori, per giunta rafforzato con il richiamo all'unanime posizione dei giuristi, se mantenuto avrebbe determinato un'antinomia all'interno del Codice. Questa compilazione, infatti, conteneva, peraltro all'interno di una rubrica avente già in sé una formulazione antitetica rispetto a quell'enunciato arcadiano (C. 4.11 'UT ACTIONES ET AB HEREDE ET CONTRA HEREDEM INCIPIANT'), un risoluto disposto di Giustiniano del 531, il cui obiettivo precipuo, enfaticamente indicato, era, all'opposto, '*ut liceat et ab heredibus et contra heredes incipere actiones et obligationes*':

C. 4.11.1. Imp. Iustinianus A. Iohanni pp. *Cum et stipulationes et legata et alios contractus post mortem compositos antiquitas quidem respuebat, nos autem pro communi hominum utilitate recepimus, consentaneum erat etiam illam regulam, qua vetustas utebatur, more humano emendare.* 1. *Ab heredibus enim incipere actiones vel contra heredes veteres non concedebant contemplatione stipulationum ceterarumque causarum post mortem conceptarum.* 2. *Sed nobis necesse est, ne prioris vitii materiam relinquamus, et ipsam regulam e medio tollere, ut liceat et ab heredibus et contra heredes incipere actiones et obligationes, ne propter nimiam subtilitatem verborum latitudo voluntatis contrahentium impediatur.*⁴⁸

Fin qui il confronto non avrebbe, ai nostri fini, un rilievo particolare: si tratterebbe di un ordinario caso di soppressione di una parte di un più antico disposto imperiale, compiuta in ossequio alla direttiva di Giustiniano (cost. Cordi 3) di escludere la presenza, nel proprio codice, di *leges* che risultassero tra loro *contrariae*.

Sennonché, vi è un testo dei Basilici, rimasto fin qui inosservato, che ci fa apprendere che la costituzione di Arcadio era stata in precedenza inserita nel Codice giustiniano del 529 con ancora al suo interno la parte finale della 'versione teodosiana', poi eliminata dai compilatori del 534:

B. 2.5.9 (Hb. I, 86) Διηνεκῇ ποιεῖ τὴν ἀγωγὴν, ὥς ἐπὶ προκατάρξεως, ἢ πορισθεῖσα τοῦ βασιλέως ἀντιγραφῇ, καὶ κληρονόμῳ καὶ κατὰ κληρονόμου ἀρμόττειν ποιεῖ. Καὶ παραπέμπονται εἰς κληρονόμους τοῦ κυρίου τῆς ἀγωγῆς τελευτήσαντος αἱ ἀγωγαί· καὶ οὐκ ἄρχονται ἀπὸ κληρονόμων εἰ μὴ αἱ ἀρμόσασαι τῷ τελευτήσαντι ἀγωγαί.

«Il rescritto del principe ottenuto (*scil.* tramite le *preces*) rende l'azione perpetua, come a seguito di *litis contestatio*, e la rende spettante all'erede e contro l'erede. E le azioni spettanti al *dominus* dell'azione defunto si trasmettono agli eredi; e non cominciano dagli eredi se non le azioni che spettavano al defunto».

L'affermazione conclusiva corrisponde, con ogni evidenza, alle parole di Arcadio '*ab herede actionem non incipere, quae non competierit testatori*', leggermente adattate da un punto di vista formale per ottenere, come già nella parte che precede, un tenore più direttamente regolativo. Ora, come ogni brano dei Basilici corrispondente a quello del *Codex* giustiniano,⁴⁹ anche questo è derivato dall'ἵνδιξ al Codice di Taleleo. E la presenza, al suo

singola azione (che da CTh. 3.1.7 desumiamo esser stata un'azione da compravendita), e dunque alla singola fattispecie concreta, sopravvissuto all'opera di stralcio e riduzione compiuta dai compilatori teodosiani, sia il cenno alle altre *causae*, erano ermetici: e ciò avrebbe fatto sì che il complessivo discorso sarebbe stato viziato da quell'*obscuritas* che Giustiniano si proponeva di eliminare dalle proprie compilazioni.

⁴⁸ Sulle ragioni che dovettero indurre Giustiniano ad emanare questa costituzione e sulle specificità del suo tenore deciso rinvio a quanto osservato in FALCONE, *CTh. 1.2.10 – C. 1.20.1 cit.*, 21s.

⁴⁹ Ad eccezione dei testi contenuti nel libro VIII del *Codex*. Il dato è risaputo. Cfr., tra le indicazioni

interno, anche della notazione esclusa dal codice del 534 si spiega come esempio ulteriore accanto ad altri casi di testi originariamente formulati da questo *antecessor* in occasione del corso di lezioni svolto sul codice del 529 e mantenutisi, poi, nel commento alla raccolta del 534, secondo un fenomeno che, segnalato a suo tempo dallo Zachariae von Lingenthal, ha trovato di recente più solida dimostrazione in una ricerca di Salvatore Sciortino.⁵⁰

Dal testo dei Basilici si evince, dunque, che nel codice del 529 era stato inserito il testo di Arcadio sì come presente nel Codice Teodosiano, comprensivo, cioè, anche del richiamo alla regola *'ab herede actionem non incipere, quae non competierit testatori'*. Ciò significa che la redazione di C. 1.20.1 risulta abbreviata non solo rispetto a CTh. 1.2.10, ma anche rispetto alla versione della costituzione che era stata (ancora) accolta nel *Novus codex*. Ecco, allora, che l'amputazione testuale che si constata in C. 1.20.1 rispetto ad una versione in precedenza accolta dallo stesso Giustiniano può essere apprezzata quale esempio di quelle *emendationes*, autorizzate da Giustiniano in relazione alle *leges* già inserite nel primo codice (cost. *Cordi* § 3), che, anziché coinvolgere le *leges* nel loro complesso – e cioè, radicale esclusione ove esse apparissero superflue, svuotate di significato, simili o contrastanti rispetto a disposizioni nel frattempo –, dovevano realizzarsi modificando l'interno dettato delle *leges*: *'et tam imperfectas replere quam nocte obscuritatis obductas nova elimationis luce reterege'*.⁵¹ Come accennato, quest'ultimo tipo di *emendatio* compilatoria è rimasto in ombra. Non sempre se ne trova menzione neanche nelle trattazioni che appositamente illustrano i compiti dei commissari del 534. Il che, può supporre, è dovuto, da un lato, ad una lettura del *replere* e dell'*elimare* rispetto all'*obscuritas* come generiche immagini retoriche, riferite al complesso delle *leges* raccolte, laddove l'*elimatio* può invece ben indicare, concretamente, un'attività di asportazione di un elemento testuale ritenuto inopportuno, dall'altro lato, alla circostanza che il primo codice non ci è pervenuto. Al quale ultimo proposito, naturalmente, è appena il caso di segnalare che un percorso che si presenta utile da battere in vista della critica testuale consiste nel compulsare la letteratura sul Codice derivante dall'attività degli *antecessores* – s'intende, purché si abbia cura, nell'utilizzare gli scolii anonimi ai Basilici, di applicare i criteri da tempo acquisiti alla storiografia bizantinistica che consentano, ove possibile, di distinguere tra scolii antichi e scolii recenti (evitando, cioè, di ricostruire concezioni e regimi giustiniane, o addirittura classici, sulla base di affermazioni contenute in scolii che presentano indubbi marchi di una risalenza ai secoli XI-XII, anziché al VI secolo).

5. Mi avvio verso la conclusione tornando, circolarmente, al brano di Paolo sugli *interdicta duplicia* *'tam recipiendae quam adipiscendae possessionis'* con il quale ho aperto il mio discorso.

A questa testimonianza è toccato in sorte non solo, come si è visto, di indurre in tagliente scalpore il grande Cuiacio, con conseguente ardita ricostruzione critico-testuale (*ex post*, priva

didascaliche più recenti, J.H.A. LOKIN, TH. E. VAN BOCHOVE, *Compilazione – educazione – purificazione. Dalla legislazione di Giustiniano ai Basilica cum scholiis*, in *Introduzione al diritto bizantino*, a cura di J.H.A. Lokin, B.H. Stolte, Pavia 2011, 138 s.; S. TROIANOS, *Die Quellen des byzantinischen Rechts*, trad. ted. Berlin-Boston 2017, 206; D. PENNA, R. MEIJERING, *A Sourcebook on Byzantine Law*, Leiden 2022, 125.

⁵⁰ S. SCIORTINO, *Conjectures regarding Thalelaios' commentary in the Novus Codex*, in SG 9, 2014, 157 ss. Nel nostro caso, per l'originario riferirsi della versione di Taleleo al primo codice di Giustiniano, anziché, come astrattamente prospettabile, al codice Teodosiano, cfr. FALCONE, *CTh. 1.2.10 – C. 1.20.1 cit.*, 17 ss.

⁵¹ *'Supra dictis itaque magnificis et prudentissimis viris permixtus haec omnia facere et, si qua emendatione opus fieret, hanc facere non titubante animo, sed nostra auctoritate fretos, constitutiones vero superfluas vel ex posterioribus sanctionibus nostris iam vacuatas, vel si quae similes vel contrariae invenirentur, circumducere et a prioris codicis congregatione separare et tam imperfectas replere quam nocte obscuritatis obductas nova elimationis luce reterege, ...'*

di ragion d'essere), ma, assai prima, di indurre in errore un commentatore bizantino degli anni assai vicini alla stessa compilazione del Digesto, che sia l'Anonimo 'antico' o Cirillo, dalla cui opera di sintesi (*Summa*) proviene, com'è risaputo, tanta parte dei testi dei Basilici.

Riporto nuovamente il testo di Paolo, così come tramandato nel Digesto, e, di seguito, la versione dei Basilici, derivante, appunto dalla *summa* di uno dei due suddetti autori – versione che, insieme con altri frammenti dei libri 58 e 59 dei Basilici, è stata restituita da un *codex rescriptus Vaticanus* scoperto nel 1901 e pubblicato solo nel 1974 nell'edizione groeningana dei Basilici:

D. 43.1.2.3 (Paul. 63 *ad ed.*). *Haec autem interdicta, quae ad rem familiarem spectant, aut apiscendae sunt possessionis aut recipiendae aut retinendae. apiscendae possessionis sunt interdicta, quae competunt his, qui ante non sunt nanci possessionem. sunt autem apiscendae possessionis 'quorum bonorum': Salvianum quoque interdictum, quod est de pignoribus, ex hoc genere est: et 'quo itinere venditor usus est, quo minus emptor utatur, vim fieri veto'. Recipiendae possessionis causa proponuntur sub rubrica unde vi: aliqua enim sub hoc titulo interdicta sunt. Retinendae possessionis sunt interdicta uti possidetis. Sunt interdicta, ut diximus, duplicia tam recipiendae quam apiscendae possessionis.*

B. 58.14.2 (2686, 11-16). Paulu. Τὰ νόμιμα παραγγέλματα ἢ τοῖς δράξασθαι νομῆς θέλουσιν ἀρμόζει, ὥς τὸ περὶ τῶν ὑπαρχόντων καὶ τὸ Salbianon τὸ περὶ ἐνεχύρων καὶ τὸ δύνασθαι τὸν ἀγοραστὴν χρῆσθαι τῇ ὁδῷ, ἢ ὁ πρᾶτης ἐχρήτο ἢ ἀναλαβεῖν βουλομένῳ νομῆν, ὥς τὸ † τοῦ περὶ βίας ἄλλου ἢ τοῖς θέλουσι παρακατασχεῖν νομῆν, ὥς τὸ περὶ διακατοχῆς, ἅπερ καὶ διπλᾶ εἰσι καὶ εἰς τὸ ἀναλαβεῖν καὶ εἰς τὸ δράξασθαι.

«Gli interdetti o competono a coloro che vogliono acquistare il possesso, come il *Quorum bonorum* e il *Salvianum* riguardante le cose pignorate e l'interdetto che 'possa il compratore utilizzare l'*iter* che il venditore utilizzava', oppure a colui che vuole recuperare il possesso, come quello del titolo *de vi* oppure a coloro che vogliono conservare il possesso, come l'interdetto *Uti possidetis*, i quali sono anche duplici sia per il recupero sia per l'acquisto».

Come si vede, l'autore bizantino ha riferito la qualifica '*duplicia*' nel senso di '*tam recipiendae quam adipiscendae possessionis*' agli interdetti *retinendae possessionis* (esemplificati, nel dettato digestuale, con l'*Uti possidetis*). Evidentemente, a determinare l'errore dovette essere, da un lato, la presenza delle parole '*ut diximus*', le quali, rinviando ad un cenno già contenuto in un tratto precedente, non potevano che richiamare, nella versione che il commentatore aveva davanti agli occhi, al § 2 pr. (tratto dallo stesso contesto paolino), nel quale la qualifica '*duplicia*' si trovava agganciata *sic et simpliciter* alla categoria '*retinendae*' senza alcuna esplicitazione sul suo significato: '*Interdictorum quaedam duplicia sunt, quaedam simplicia. duplicia dicuntur, ut uti possidetis, simplicia sunt ea, veluti exhibitoria et restitutoria, item prohibitoria de arboribus caedendis et de itinere actuque*'⁵² (doveva trattarsi per Paolo, evidentemente, dell'impiego alludente alla parità di posizione dei destinatari dell'ordine); dall'altro lato, la struttura dell'affermazione '*Sunt interdicta, ut diximus, duplicia ...*', che, per la sua asciutta contiguità con la notazione precedente e per l'isolamento conseguente al brusco taglio compilatorio del seguito dell'illustrazione paolina, si prestava ad essere fraintesa come prosecuzione di quanto subito prima affermato, anziché come introduttiva rispetto

⁵² Reso dall'autore bizantino come segue: 'Καὶ τὰ μὲν διπλᾶ, ὥς τὸ περὶ διακατοχῆς, τὰ δὲ ἀπλᾶ, ὥς τὰ παραστατικά καὶ τὰ restitutoria καὶ τινὰ τῶν κωλυτικῶν, ὥς τὸ περὶ δένδρων τεμνομένων καὶ περὶ ὁδοῦ καὶ ἐλασίας'.

alla presentazione di una diversa accezione e di diverse figure di interdetti (come sappiamo, il *Quem fundum* e il *Quam hereditatem*, dei quali riferisce il *fragm. vindoboniense* di Ulpiano⁵³). Del resto, ad influire sulla redazione dell'autore bizantino, giuridicamente insensata, oltre ad una preoccupazione di aderenza al dettato digestuale, che ha condotto l'autore a procedere, su questo punto, in modo sostanzialmente meccanico, dovette essere anche la circostanza che la consapevolezza circa l'esistenza di quegli specifici interdetti che potevano assolvere, a seconda dei casi, sia ad una funzione di acquisto che ad una funzione di recupero in connessione con l'*indefensio* nel processo formulare dovette andare perduta insieme con la generale disapplicazione degli interdetti e con il ricorso, nel VI secolo, a mutati rimedi per la mancata collaborazione processuale.⁵⁴ Quest'ultimo, peraltro, potrebbe esser stato il motivo che, già prima, aveva determinato la cancellazione del seguito del discorso paolino da parte dei compilatori, i quali avrebbero salvato soltanto lo schema '*tam recipiendae quam adipiscendae possessionis*' per una certa generale sensibilità verso gli impianti classificatori.

Ma si riferiva, poi, davvero il rinvio '*ut diximus*', che dovette trarre in errore lo studioso bizantino, alla qualifica '*duplicita*' presente nel § 2pr.? Mommsen, Berger e, da ultimo, Nörr, pur in prospettive differenti, non ne hanno dubitato.

Berger,⁵⁵ in pieno clima interpolazionistico, ha pensato ad una intenzionale intrusione compilatoria della qualifica '*duplicita*' e del rinvio '*ut diximus*': i compilatori, trovatisi di fronte all'indicazione di una funzione al contempo di recupero e di acquisto del possesso, si sarebbero ricordati di avere in un passaggio precedente incontrato la qualifica '*duplicita*' (nel § 2pr., appunto) e l'avrebbero riutilizzata in questo nuovo contesto. Tuttavia, appare curioso che i compilatori, che hanno operato nel senso di uno sfrondamento del testo paolino sia eliminando il riferimento ai singoli interdetti *tam recipiendae quam adipiscendae* sia cancellando nel tratto precedente alcune figure di interdetti *adipiscendae possessionis*,⁵⁶ con procedimento opposto si fossero, al contempo, dati carico di integrare il dettato classico, per giunta con una concettualizzazione che, nel luogo precedente, essi dovevano aver trovato

⁵³ Riportato *supra*, in nt. 4.

⁵⁴ Rinvio a M. KASER, K. HACKL, *Das römische Zivilprozessrecht*, München 1996, 576 nt. 56. Quanto appena osservato, vale a maggior ragione, evidentemente, per l'autore di un commento mediobizantino alle azioni pubblicato da Roos Meijering nel 1990 (Ρωμαϊκὰ ἄγωγά 9.25, in *Fontes Minores* VIII, p. 132), opera collocabile nei secoli IX-X, ma i cui contenuti attingono spesso a materiale del VI secolo. L'autore in questione, che verosimilmente ha avuto dinanzi agli occhi proprio il brano della *Summa* poi confluito nei Basilici, si spinge oltre: mentre nella *Summa* la funzione '*tam recipiendae quam adipiscendae*' veniva riferita agli interdetti *retinendae* (...ἅπερ καὶ διπλᾶ εἰσι...), pur rappresentati nel testo dal solo *Uti possidetis*, l'autore più recente, omettendo del tutto l'inquadramento dell'*Uti possidetis* nella categoria '*retinendae possessionis*', afferma direttamente che questo interdetto «è non solo volto al recupero del possesso, ma anche all'acquisto del possesso»: Ἰντέρδικτον οὐτι ποσιδέτις. [...] καὶ ἐστὶν οὐ μόνον ἐπὶ ἀναλήψει νομῆς, ἀλλὰ καὶ ἐπὶ κτήσει νομῆς'.

⁵⁵ BERGER, *Miszellen aus der Interdiktenlehre* cit., 224 ss. Cfr. anche ID., v. '*Interdictum*' in *PWRE* IX.2, 1916, 1616 s.

⁵⁶ Invero, nel testo originario tra la menzione del *Quorum bonorum* e quella del *Salvianum* doveva comparire un riferimento ad altri interdetti, giacché solo così può giustificarsi la contestuale presenza del plurale '*sunt interdicta adipiscendae possessionis*' e del '*quoque*' che accompagna il cenno al *Salvianum*: è agevole immaginare che, al pari di Gai 4.145-146, Paolo avesse richiamato l'*interdictum possessorium* e l'*interdictum sectorium* e che questi siano stati cancellati dai commissari giustinianeî per ragioni storiche, esattamente come è avvenuto in Inst. 4.15.3 rispetto ai suddetti paragrafi gaiani. Per altro verso, le parole '*quod est de pignoribus*' parrebbero costituire un'aggiunta successiva, in chiave di allargamento della portata del (rimedio corrispondente al) *Salvianum* rispetto all'originaria ristretta applicabilità agli *invecta et illata*, ma questo intervento potrebbe esser stato compiuto, indifferentemente, dai compilatori o da una mano pregiustiniana.

impiegata in tutt'altra prospettiva⁵⁷ e, inoltre, richiamando appositamente l'attenzione sul collegamento con quell'altro impiego ('*ut diximus*'). Aggiungo, inoltre, che anche in un passaggio precedente Paolo aveva utilizzato il verbo '*diximus*' per ribadire l'appartenenza, già in precedenza indicata, di un interdetto ad una determinata categoria ('...*quae iuris tuendi causa diximus competere*...').

Mommsen, dal canto suo, nell'*editio maior* del Digesto aveva suggerito dubitativamente la seguente *emendatio*: '*Retinendae possessionis sunt interdicta <ut> uti possidetis <quae sunt>, ut diximus, duplicia. <sunt etiam interdicta> duplicia tam recipiendarum quam adipiscendarum possessionis*'. L'accoglierei senz'altro con riguardo all'inserimento, prima delle parole '*uti possidetis*', di un *ut* in funzione esemplificativa. Quanto alla restante ricostruzione, non vi è una specifica ragione per respingerla; in particolare, non mi pare che essa venga smentita dal testo bizantino, come, se ben intendo, ha ritenuto Nörr.⁵⁸ In effetti, quand'anche immaginassimo che il suo autore avesse avuto tra le mani un esemplare del Digesto contenente questa diversa redazione immune dall'errore di copiatura, egli avrebbe potuto egualmente travisare il senso del testo latino, pensando che esso affermasse che gli interdetti *retinendae* sono duplici "anche" (al contempo) nel senso che servono sia al recupero sia all'acquisto del possesso ('...*ὑπὲρ καὶ διπλᾶ εἰσι*...').

Ma potremmo anche immaginare, in alternativa, che nell'originale di Paolo la precedente indicazione alla quale il giurista faceva riferimento con l'*'ut diximus*' non fosse l'inquadramento degli interdetti *retinendae possessionis* come '*duplicia*' in relazione alla parità dei ruoli processuali (richiamo che, in effetti, potrebbe apparire in quella diversa sede ultroneo), bensì proprio l'esistenza di interdetti aventi la duplice funzione *recipiendarum* e *adipiscendarum*, la quale, per una svista occorsa nella catena delle trascrizioni, era mancante già nella copia stessa del testo utilizzata dai compilatori (e, dunque, a maggior ragione, dall'Anonimo o da Cirillo). In particolare, siffatto precedente accenno potrebbe esser stato compiuto da Paolo già al momento della semplice elencazione della classificazione, nel tratto oggi conservato in apertura del § 3: '*Haec interdicta, quae ad rem familiarem spectant, aut adipiscendae sunt possessionis aut recipiendarum aut retinendae <aut duplicia tam recipiendarum quam adipiscendarum>. adipiscendae possessionis sunt interdicta, quae competunt his, qui ...*'. A sostegno di questa diversa congettura potrebbe forse osservarsi che una elencazione iniziale comprensiva anche della categoria *tam recipiendarum quam adipiscendarum*, che, al pari delle altre, Paolo avrebbe poi considerato in modo apposito, ben si coordina, e appare anzi naturale, di fronte all'attenzione di questo giurista per la costruzione di classificazioni e categorie, quale si constata nei complessivi §§ pr.-3.

Ipotesi, semplici congetture e questioni aperte, certo. Ma la chiusa del testo di Paolo sta lì a ricordarci – anche in virtù dei diversi atteggiamenti critici tenuti su di essa, tra riflessione bizantina, umanesimo giuridico, stagione interpolazionistica – che rinunciare a sottoporre una fonte ad una vigile critica testuale, in chiave ermeneutica come di *constitutio textus*, significherebbe, oltre che privarsi di quello che Guarino ebbe a indicare come 'il gusto dell'esegesi',⁵⁹ soprattutto e ben più gravemente, procedere in maniera sprovveduta e sostanzialmente antistorica.

⁵⁷ A meno di non immaginare che il riferimento agli *interdicta duplicia* del § 2pr. fosse già pervenuto nelle mani dei compilatori nell'attuale versione scarnificata, priva della spiegazione delle contrapposte qualitative *duplicia* e *simplicia*.

⁵⁸ D. NÖRR, *Minima zu D. 43.1.2.3 – Bas. 58.14.2.3*, in *Liber amicorum Juan Miquel*, a cura di J. Linares, T. de Montagut, E. Ricart, V. Sanson, Madrid 2006, 734.

⁵⁹ Il riferimento è a A. GUARINO, *Il gusto dell'esegesi: D. 19, 1, 50*, in *Il ruolo della buona fede oggettiva nell'esperienza giuridica storica e contemporanea* (Atti del Convegno in onore di Alberto Burdese), a cura di L. Garofalo, II, Padova 2003, 265 ss.

Finito di stampare nel mese di dicembre 2025
nella Stampatre s.r.l. di Torino – Via Bologna, 220